

DISPOSIZIONE N. 2113 /DG

IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- VISTA** la Delibera n.11/CA del 19 aprile 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Siclari;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 10 maggio 2022;
- VISTA** la deliberazione n.37/CA del 14 dicembre 2015 e successive modifiche ed integrazioni relative all'approvazione del "*Regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale non generali e non dirigenziali dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*" che nella sua

applicazione ha determinato la ristrutturazione dell'Istituto nelle sue funzioni e nella sua organizzazione;

VISTE

le attività ispettive di verifica e controllo ambientale previste dall'art. 29 decies del Titolo III-bis del D.Lgs. 152/06 già disciplinate tramite il Decreto Commissariale n. 33 del 13/12/2007 che ha individuato le funzioni ispettive dell'APAT e la Disposizione n. 2211/D.G. del 26/06/2017, che stabilisce le modalità per l'individuazione di ulteriore personale ISPRA destinato all'esercizio delle funzioni di ispettore ambientale;

VISTO

il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante il recepimento della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

VISTO

l'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, "*Ispezioni*" e l'allegato H del decreto stesso che, ai paragrafi 3 e 7.1 individua il personale ISPRA tra i componenti delle commissioni ispettive che abbia i requisiti previsti dal paragrafo 7.2;

VISTO

il D.P.R. 4 settembre 2024, n. 186 2024, con il quale è stato adottato il regolamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), ai sensi della vigente normativa ambientale dell'Unione europea, nazionale e regionale, il codice etico, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo;

VISTO

la deliberazione n.81/CA del 30 ottobre 2025 relativa al Regolamento ISPRA per l'individuazione del personale ISPRA destinato all'esercizio della funzione di ispettore, le competenze, i percorsi formativi e di aggiornamento richiesti a detto personale,

i criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva e le cause di cessazione o sospensione della funzione di ispettore;

VISTO la pubblicazione del Regolamento per l'individuazione del personale ispettivo approvato con Decreto n. 43/PRES del 05/12/2025;

CONSIDERATE le sottoscrizioni in contrattazione integrativa delle ipotesi di accordo distribuzione trattamento economico accessorio per il personale dei livelli IV-VIII e dei livelli I-III parte economica per il biennio 2022-2023;

DISPONE

L'adozione del Disciplinare per il trattamento economico accessorio relativo all'attività di verifica e controllo ambientale. Tale disciplinare, allegato e parte integrante della presente Disposizione, è finalizzato a commisurare l'indennità riconosciuta alla diversa complessità, numerosità e rilevanza degli incarichi effettivamente svolti per lo svolgimento dell'intera attività di controllo, secondo le procedure di qualità adottate e certificate, con particolare riferimento alla sorveglianza e controllo, presso gli stabilimenti industriali, in relazione ai compiti previsti dall'art.29 decies comma 3 del DLgs.152/06 e s.m.i.

Roma, 19 dicembre 2025

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Siclari

		MODULO DISPOSIZIONE		DOC. ISPRA 2025 n. 2113	
Da:	VAL RTEC	RESPONSABILE:	FABIO FERRANTI	Data:	

pervenuto email il 19/12/2025

ATTO PROPOSTO
NOTE INFORMATIVE
CODICE ATTO
(a cura di AGP-BIL Settore Bilancio)

C02
C.R.A.

1053/2025/NI

SOGGETTO:

OGGETTO:

ADOZIONE DISCIPLINARE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ISPETTORI AMBIENTALI 2022-2023

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' PROPONENTE


IL RESPONSABILE DEL C.R.A

IL RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per la codifica Im
FRANCESCO
PIRRONE
19.12.2025
16:13:09
GMT+01:00


Disciplinare per il trattamento economico accessorio relativo all'attività di verifica e controllo ambientale

PREMESSA

L'Accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I–III parte economica 2022–2023, sottoscritto in data 8/10/2025, prevede, all'articolo 3, quanto segue in materia di Differenziazione dell'Indennità per oneri specifici:

- 1. "A valere sulle risorse residue destinate al finanziamento dell'IOS, al personale che svolge le specifiche attività di verifica e controllo ambientale di cui al D.L. 496/1993, convertito con L. 61/1994, è riconosciuto un importo aggiuntivo dell'IOS, differenziato secondo il livello di responsabilità e gli incarichi effettivamente svolti. Tale personale è individuato secondo le modalità definite dal decreto 33/2007 del Commissario Straordinario dell'APAT, per come integrato dalla Disposizione n. 2211/DG del 26 giugno 2017 e come ulteriormente disciplinato dal D.P.R. n. 186 del 2024".*
- 2. "La diversa complessità, numerosità e rilevanza degli incarichi effettivamente svolti è valutata e riconosciuta con apposito provvedimento del Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni di direzione dell'Istituto".*
- 3. "L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle attività del personale di cui al punto 1 è individuato in un importo massimo di € 30.000,00 (trentamila/00). L'importo annuo pro-capite è stabilito in un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) e sarà corrisposto a consuntivo delle attività svolte, a seguito del provvedimento di valutazione degli incarichi di cui al punto 2. L'importo pro capite potrà essere proporzionalmente rideterminato al ribasso in caso di incapienza delle risorse".*

L'Accordo per la distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV–VIII parte economica 2022–2023, sottoscritto in data 8/10/2025, prevede, all'articolo 2, lett. B), punto 5, quanto segue in materia di Indennità di responsabilità per attività di verifica e controllo:

Viene riconosciuta al personale che svolge le specifiche attività di verifica e controllo ambientale di cui al D.L. 496/1993, convertito con L. 61/1994, con un importo differenziato secondo il livello di responsabilità e gli incarichi effettivamente svolti. Tale personale è quello individuato secondo le modalità definite dal decreto 33/2007 del Commissario Straordinario dell'APAT, per come integrato dalla Disposizione n. 2211/DG del 26 giugno 2017 e come ulteriormente disciplinato dal D.P.R. n. 186 del 2024. La diversa complessità, numerosità e rilevanza degli incarichi effettivamente svolti è valutata e riconosciuta con apposito provvedimento del Direttore Generale nell'esercizio delle sue funzioni di direzione dell'Istituto. L'importo annuo pro capite è stabilito in un massimo di € 3.000,00 (tremila/00). I suddetti importi sono corrisposti a consuntivo delle attività.

In attuazione delle previsioni contrattuali e al fine di definire criteri oggettivi, uniformi e trasparenti di ripartizione delle risorse, si dispone quanto segue.

DISCIPLINARE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità, nel limite massimo annuo di € 3.000,00 (tremila/00) pro-capite, di cui:
 - all'articolo 3, comma 1 dell'Accordo di distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli I–III 2022-2023, e
 - all'articolo 2, lett. B), punto 5, dell'Accordo di distribuzione del trattamento economico accessorio del personale dei livelli IV–VIII 2022-2023, come richiamati in premessa.
2. Il disciplinare si applica al personale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), inquadrato nei livelli I–III e IV–VIII del CCNL EPR, in possesso della qualifica di ispettore ambientale e che svolge le specifiche attività di verifica e controllo ambientale riconducibili:
 - all'articolo 14 della legge n. 132/2016, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza e controllo presso gli stabilimenti industriali;
 - ai compiti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., a seguito del riconoscimento della citata qualifica tramite specifico provvedimento formale firmato dal legale rappresentante di ISPRA, ai sensi del D.P.R. n. 186 del 2024.
3. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, si considerano “incarichi effettivamente svolti” le attività di controllo formalmente conferite con lettera di incarico e documentate mediante la predisposizione e trasmissione delle relazioni conclusive alle Autorità competenti e/o ai Gestori degli stabilimenti industriali, secondo le procedure interne di ISPRA.

Art. 2

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO TRA IL PERSONALE

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è attribuito, su base annuale, al personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, a titolo di indennità accessoria collegata a particolari oneri, responsabilità e complessità delle attività di verifica e controllo ambientale, non assorbibile da altre indennità aventi la medesima causale.
2. L'ammontare complessivo delle indennità annue lorde pro-capite, fino ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) per ciascun avente diritto, è finanziato:
 - per il personale dei livelli I–III, a valere sulle risorse destinate annualmente al finanziamento dell'Indennità Oneri Specifici (IOS);
 - per il personale dei livelli IV–VIII, a valere sulle risorse del Fondo per il trattamento economico accessorio nell'ambito della remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità.

3. Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle indennità annue lorde, determinato in applicazione del presente disciplinare, risulti superiore alle risorse effettivamente disponibili destinate annualmente a tale scopo della contrattazione integrativa, gli importi massimi dei singoli assegni verranno rideterminati con una riduzione percentuale uniforme, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa complessivo.

Art. 3

METODO DI RIPARTIZIONE

1. Ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno annuo lordo di cui all'articolo 2, comma 2, spettante a ciascun dipendente, il grado di particolare impegno, responsabilità, numerosità e complessità delle attività svolte è valutato dal Dirigente gerarchicamente competente, nel rispetto dei criteri oggettivi fissati dal presente disciplinare.
2. La valutazione del Dirigente tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - a) **Riconoscimento della qualifica di ispettore ambientale**, tramite specifico provvedimento ai sensi del D.P.R. n. 186 del 2024;
 - b) **Livello di responsabilità** assunto nell'ambito delle attività ispettive, con specifico riferimento ai casi in cui l'ispettore sia individuato quale referente nell'espletamento delle attività di controllo, anche in ragione dell'esperienza acquisita presso stabilimenti industriali;
 - c) **Numero e grado di complessità delle attività di controllo effettuate** nell'anno di riferimento, con eventuale affidamento all'ispettore di compiti di sorveglianza su base annuale su uno o più stabilimenti.
3. Al fine di commisurare l'indennità alla diversa complessità, numerosità e rilevanza degli incarichi effettivamente svolti, sono riconosciute le seguenti voci economiche, per lo svolgimento dell'intera attività di controllo secondo le procedure di qualità adottate e certificate da ISPRA:
 - **Quota fissa** di importo pari a € 650,00 (seicentocinquanta/00) annui, correlata al possesso della qualifica di ispettore ambientale e all'effettivo svolgimento, nel periodo di riferimento, di almeno tre attività ispettive;
 - **Quota per funzione di referente ispettivo**: integrazione di € 75,00 (settantacinque/00) per ciascuna attività di controllo in cui l'ispettore risulti formalmente individuato come referente per il singolo stabilimento industriale, con compiti di coordinamento del gruppo ispettivo e di raccolta e gestione dei contributi, inclusi gli adempimenti successivi alla conclusione delle ispezioni;
 - **Quota per tipologia di impianto centrali a gas naturale**: € 100,00 (cento/00) per ciascuna attività di controllo presso centrali termoelettriche alimentate a gas metano, comprese le centrali di compressione gas e le piattaforme offshore di rigassificazione e di estrazione;
 - **Quota per tipologia di impianto centrali a carbone o altri combustibili**: € 150,00 (centocinquanta/00) per ciascuna attività di controllo presso centrali termoelettriche alimentate a carbone o altri combustibili diversi dal gas metano, quali, a titolo esemplificativo, gas siderurgici e/o gas di raffineria (fuel gas/off-gas);
 - **Quota per stabilimenti di elevata complessità**: € 150,00 (centocinquanta/00) per

ciascuna attività di controllo presso lo stabilimento siderurgico ex ILVA, raffinerie e impianti chimici di elevata complessità impiantistica.

4. All'esito della valutazione, il Dirigente propone, per ciascun dipendente in possesso dei requisiti, l'idoneità all'attribuzione dell'assegno annuo lordo e il relativo importo, nel rispetto dei limiti di cui al presente disciplinare.
5. Il Dirigente comunica al personale interessato gli esiti della valutazione di cui al presente articolo e trasmette le relative determinazioni al Direttore Generale entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento alle attività svolte nell'anno solare precedente. Il Direttore Generale, effettuate le proprie valutazioni e verificata la disponibilità delle risorse residue del fondo annuale di riferimento, adotta il provvedimento definitivo di ripartizione e lo trasmette al Servizio competente per l'erogazione a consuntivo dell'indennità annua.

Art. 4

CESSAZIONE OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. n. 186 del 2024, la perdita dei requisiti per il mantenimento della qualifica di ispettore ambientale comporta la cessazione degli obblighi dell'Amministrazione relativi all'erogazione dell'indennità di cui al presente disciplinare. Costituiscono, in particolare, cause di perdita dei requisiti:
 - a) **Rinuncia volontaria**, comunicata in forma scritta al Responsabile del coordinamento dell'attività ispettiva e al Direttore Generale, con un preavviso minimo di 30 giorni;
 - b) **Mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di controllo**, con riferimento al mancato svolgimento, nell'anno di riferimento, di almeno tre attività ispettive, ove programmate e formalmente assegnate;
 - c) **Mancata frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento**, in misura non inferiore a venti ore annue, ove programmati, con verifica dell'apprendimento secondo le modalità definite dall'Istituto;
 - d) **Dimissioni o cessazione dal servizio**, a qualsiasi titolo;
 - e) **Trasferimento o comando/distacco presso altra Amministrazione** che non preveda l'impiego nelle attività ispettive di cui al presente disciplinare.
2. Qualora il dipendente si trovi in una delle condizioni di cui al comma 1 solamente per una parte dell'anno di riferimento, anche in seguito a sospensione dall'idoneità lavorativa, la quota fissa dell'indennità annua lorda viene proporzionalmente rideterminata in relazione al periodo di effettiva permanenza dei requisiti. Ogni variazione è tempestivamente comunicata al Servizio Trattamento Economico del Dipartimento del Personale e degli Affari Generali.

Art. 5

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA'

1. L'indennità annua lorda pro-capite, determinata secondo le modalità di cui agli articoli precedenti e nei limiti stabiliti dalla contrattazione integrativa, è riconosciuta al personale interessato nell'ambito del trattamento economico accessorio relativo all'anno di riferimento, subordinatamente:

- all'esito positivo della valutazione del Dirigente competente;
 - alla verifica della permanenza dei requisiti;
 - alla disponibilità delle risorse sui fondi di cui all'articolo 2.
2. Il conguaglio dell'indennità annua lorda, tenuto conto di eventuali anticipi relativi alla quota fissa, è effettuato in un'unica soluzione, sulla base del provvedimento definitivo adottato dal Direttore Generale ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del presente disciplinare, mediante imputazione sulle partite stipendiali dei dipendenti.

Art. 6

ENTRATA IN VIGORE, VALIDITA' E ABROGAZIONI

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione della relativa Disposizione del Direttore Generale.
2. Il presente disciplinare mantiene la validità sino a successivo aggiornamento o modifica, anche parziale, in conseguenza:
 - dell'emanazione di nuove disposizioni normative o contrattuali in materia;
 - delle revisioni degli Accordi sul trattamento economico accessorio ove incompatibili con quanto previsto dal presente disciplinare;
 - di esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto, nel rispetto della normativa vigente e della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
3. Il presente disciplinare, a decorrere dalla data della sua formazione adozione, sostituisce integralmente il Disciplinare adottato con Disposizione n. 4050/DG del 3/12/2021.